

Emanato con D.R. n. 299-279 dell'11.10.1999

Modificato con D.R. n. 1904-2012 del 07.08.2012

Modificato con D.R. Rep. 1579-2022 del 08.11.2022

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI STUDENTI CHE SI TROVINO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO

Art. 1

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di favorire il proseguimento agli studi universitari e allo scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto ne limiti l'accesso, mette a disposizione, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, sussidi a favore di studenti/esse iscritti/e ai corsi di studio dell'Ateneo, che versino in condizioni di particolare bisogno dovute a fatti e circostanze accadute dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, delibera l'importo dei fondi da assegnare.

ART. 2

1. I sussidi vengono attribuiti mediante concorso al quale possono partecipare studenti/ esse che versino in condizioni di particolare bisogno e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente iscritti/e, nell'a.a. di riferimento del bando, ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, con esclusione degli/delle studenti/esse iscritti/e oltre il III° anno fuori corso. Ai fini del conteggio degli anni complessivi di iscrizione saranno presi in considerazione anche gli anni maturati in percorsi di studio precedenti ad eventuale trasferimento presso questo Ateneo. Non saranno presi in considerazione i periodi di interruzione studi.
 - b. essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di un'attestazione ISEE Università in corso di validità non superiore al limite per accedere al bando per le borse di studio regionali.
 - c. se iscritti/e ad anni di corso successivo al primo, aver conseguito, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione, il numero di CFU necessari per non incorrere nella penalizzazione per demerito prevista dal sistema di contribuzione dell'a.a. di riferimento.

ART. 3

1. I sussidi stanziati vengono concessi in un'unica soluzione con riferimento a fatti accaduti nel periodo 1° ottobre – 30 settembre.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di gg. 30, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nell'Albo Ufficiale.
3. Le domande potranno pervenire:
 - per mezzo di posta elettronica certificata;
 - tramite servizio postale;
 - consegna a mano.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda farà fede il timbro di ricevimento apposto sulla domanda dagli addetti del Protocollo dell'Università degli Studi dell'Aquila o, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

4. Esse, inoltre, devono essere corredate da idonea ed originale documentazione attestante i fatti e le circostanze verificatesi nell'anno accademico di riferimento che hanno comportato lo stato di particolare bisogno e/o la diminuzione del reddito equivalente ai valori di cui al precedente art. 2 punto b).

ART. 4

1. Nel caso in cui il numero delle domande ritenute valide risulti superiore al numero dei sussidi disponibili, l'assegnazione avverrà a favore degli/delle studenti/esse appartenenti ad un nucleo familiare che si trovi o si sia venuto a trovare, in relazione al fatto accaduto, in situazioni economiche maggiormente disagiate.
2. A parità di reddito, i sussidi verranno concessi agli/alle studenti/esse in possesso di un merito più elevato, che verrà determinato sulla base della media dei crediti conseguiti per anno di iscrizione. In caso di ulteriore parità si valuterà la media dei voti.

ART. 5

3. Nel caso in cui il numero delle domande risultate valide sia inferiore al numero dei sussidi, i fondi residui verranno utilizzati per finanziare altre iniziative a favore degli studenti.

ART. 6

1. I sussidi non possono essere concessi agli/alle studenti/esse che abbiano beneficiato o beneficiato di interventi di sostegno da parte di questa o di altra amministrazione anche privata (borse di studio di qualsiasi natura, sussidi etc.). Non possono partecipare al concorso, inoltre, coloro i quali hanno effettuato più di un cambio di corso di laurea, né coloro già in possesso di un titolo universitario di pari livello.

ART. 7

1. Gli/le studenti/esse stranieri/e non residenti in Italia, o residenti in Italia ma non autonomi/e con familiari residenti all'estero, e gli/le studenti/esse italiani/e residenti all'estero non iscritti/e all'AIRE dovranno richiedere l'ISEE-Università parificato.
2. Gli/le studenti/esse stranieri/e provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali che deve essere:
 - ✓ rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni;
 - ✓ tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio;
 - ✓ accompagnata da una copia del permesso di soggiorno valido e da una copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 8

1. La commissione esaminatrice verrà nominata con proprio decreto dal Rettore su proposta del/della Presidente della commissione per il diritto allo studio.

ART. 9

1. Le graduatorie verranno approvate con decreto rettorale e rese note mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet www.univaq.it.